

Ritenuto che la Corte d'appello di Genova, con decreto in data 25 febbraio 2012, in accoglimento della domanda di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, proposta in data 3 novembre 2011 da Luciano Scervino e da Giordano Scaglioni, ha condannato il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento, in favore degli istanti, della somma di euro 6.500 ciascuno, a titolo di danno non patrimoniale, in ragione della irragionevole durata di un processo amministrativo dinanzi al TAR della Toscana, avente ad oggetto l'impugnazione di una ordinanza sindacale di demolizione di opere abusive, protrattosi dal luglio 1998 al 17 novembre 2011, data di deposito della decreto di perenzione per la mancata presentazione di una nuova istanza di fissazione dell'udienza;

che, per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale ha rilevato che la mancata presentazione



dell'istanza di prelievo nel giudizio presupposto non comporta l'esclusione del diritto all'indennizzo, ma solo un suo ridimensionamento, e, su questa base, ha dimidiato l'entità dell'indennizzo rispetto a quello che sarebbe stato riconosciuto in via ordinaria;

che per la cassazione del decreto della Corte d'appello il Ministero ha proposto ricorso, con atto notificato il 14 maggio 2012, sulla base di due motivi;

che gli intimati hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Considerato che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni) ci si duole che la Corte d'appello non abbia dichiarato improponibile il ricorso per equa riparazione, nonostante il mancato deposito, nel giudizio amministrativo presupposto, di un'istanza di prelievo;

che il motivo è fondato;

che questa Corte ha statuito che la mancata presentazione dell'istanza di prelievo - la quale ha da tempo assunto la funzione di segnalare al giudice il permanente interesse della parte alla definizione del giudizio, sovente venuto meno per circostanze sopravvenute alla sua instaurazione (quali atti di autotutela o sanatoria)



o per l'acquiescenza al provvedimento di concessione o di diniego della richiesta tutela cautelare - rende improponibile la domanda di equa riparazione nella parte concernente la durata del giudizio presupposto successiva alla data (del 25 giugno 2008) di entrata in vigore dell'art. 54 del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale ha configurato la suddetta istanza di prelievo come "presupposto processuale" della domanda di equa riparazione (Sez. VI-1, 13 aprile 2012, n. 5914; Sez. VI-1, 24 maggio 2012, n. 8266);

che si è altresì chiarito che l'omessa presentazione dell'istanza di prelievo non determina la vanificazione del diritto all'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo con riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008 (Sez. VI-1, 4 marzo 2011, n. 5317);

che a tale conclusione questa Corte è pervenuta, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, in applicazione del principio *tempus regit actum*, e sulla base del rilievo che, altrimenti opinando, l'introduzione del suddetto presupposto processuale si risolverebbe in un mero espediente legislativo per cancellare la responsabilità dello Stato per l'irragionevole durata del processo ed il corrispondente diritto all'equa riparazione del cittadino, riconosciuto



e garantito dall'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'art. 2 della legge n. 89 del 2001;

che il su richiamato principio, che il Collegio condivide, riguarda l'interpretazione del testo originario dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione n. 133 del 2008 (applicabile, *ratione temporis*, nei giudizi che hanno dato luogo alle citate pronunce di questa Corte), avente il seguente tenore: «La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata un'istanza ai sensi dell'art. 51, secondo comma, del regio decreto 27 agosto 1907, n. 642»;

che, tuttavia, successivamente il quadro normativo di riferimento è mutato, giacché l'art. 3, comma 23, dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo) - in vigore dal 16 settembre 2010 -, ha stabilito che, all'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole «un'istanza ai sensi dell'art. 51, comma 2, del regio decreto 17 agosto



1907, n. 642» sono sostituite dalle seguenti «l'istanza di prelievo di cui all'art. 81, comma 1, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione»;

che il nuovo testo dell'art. 54, prevede, dunque, che «La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'art. 81, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione»;

che, pertanto, con riferimento alle istanze di equa riparazione per processi amministrativi pendenti alla data del 16 settembre 2010, il nuovo testo dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo, anche per il periodo anteriore, alla presentazione, nell'ambito del giudizio presupposto, dell'istanza di prelievo;

che, in sostanza - per effetto del nuovo testo dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, conseguente alle modifiche apportate dal decreto legislativo recante l'approvazione del codice del processo amministrativo, in vigore dal 16 settembre 2010 - per i processi pendenti, a quella data, davanti al giu-

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ottavio Mazzoni".



dice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione del diritto alla ragionevole durata, la domanda di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89 del 2001, non è proponibile se, nel giudizio presupposto, non sia stata presentata l'istanza di prelievo, senza che sia possibile operare una distinzione tra porzioni di durata dell'unico processo amministrativo in ragione del momento di entrata in vigore del testo originario del citato art. 54 o delle sue modifiche;

che per effetto dell'accoglimento del primo motivo resta assorbito l'esame del secondo mezzo, con il quale si lamenta che la Corte d'appello abbia rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto azionato;

che il decreto impugnato è cassato;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto, per improponibilità, della domanda di equa riparazione, avanzata con ricorso del 3 novembre 2011, e ciò in quanto il giudizio dinanzi al TAR, dinanzi al quale non è stata presentata alcuna istanza di prelievo, era ancora in corso alla data del 16 settembre 2010, essendo questo stato definito con decreto di perenzione per mancata presentazione di nuova istanza di fissazione d'udienza con decreto del 17 novembre 2011;



che la novità del principio di diritto qui affermato giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, di merito e di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta la domanda, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del giudizio, di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2012.

Il Consigliere estensore

Handwritten signature of Alberto Minci.

Il Presidente

Handwritten signature of Anna Pantaleo.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Anna PANTALEO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi..... 15 FEB 2013



Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO